

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1161

D.Lgs. 42/2004, smi, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Attribuzione della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche all'associazione dei comuni di Sannicola, Neviano Tuglie e Collepasso (LE) e presa d'atto del recesso del comune di Sant'Agata di Puglia (FG), ai sensi dell'art. 7 della L.r. 20/2009 (XLV).

L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Sezione Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. è stato disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- ai sensi dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla L.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'art. 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'art. 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ed ii.";
- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, invece, "i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";
- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il piano di coordinamento territoriale provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

Infine, ai sensi della L.r. 19 aprile 2015, n.19 sono state apportate modifiche all'art. 8 della L.r. n.20/2009 per la disciplina del funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio.

PREMESSO CHE:

- in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione con le delibere di GR 2961/2010 e 2905/2012 e successivamente ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di compatibilità rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione accessibile all'indirizzo www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi).
- con DGR 985/2015, ai fini della semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica, è stata approvata a modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR, nella quale si stabilisce che la trasmissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche (rilasciate ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR), dei provvedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (rilasciate ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano essere effettuate per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come previsto dall' art. 94 delle NTA del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le indicazioni presenti sul SIT stesso.

CONSIDERATO CHE

con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 20/2009, è stata attribuita ad alcuni Comuni, il cui elenco è consultabile all'indirizzo web www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi), la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146, comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

PRESO ATTO CHE:

- con DGR n. 1642 del 12/07/2010 la Giunta Regionale ha attribuito, all'unione dei comuni costituita dal Comune di Tuglie e Collepasso, la delega all'esercizio delle funzioni paesaggistiche,
- con DGR n. 2171 del 11/10/2010 la Giunta Regionale ha attribuito, all'unione dei comuni costituita dai Comuni di Alezio e Sannicola, la delega all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, e successivamente con nota prot. n. 25592 del 03/11/2015 il comune di Alezio ha trasmesso la deliberazione di c.c. n. 52 del 09/10/2015 avente per oggetto "associazione ex art. 30 del D.Lvo 267/2000 tra i comuni di Alezio e Sannicola per l'esercizio della delega per il paesaggio - recesso";

SI RAPPRESENTA CHE:

il Comune di **Tuglie (LE)** ha trasmesso, con nota del 23/06/2016, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio il con prot. n. 6285 del 29/06/2016 la seguente documentazione:

- L.R. n. 20/2009 e s.m.i. - Costituzione di associazione ex art. 33, comma 2 del D.Lvo. 267/2000 tra i comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola per l'istituzione della commissione locale per il paesaggio.
- deliberazione di c.c. n. 7 del 01/03/2016 del Comune di **Collepasso (LE)** avente ad oggetto "adesione dei comuni di Neviano e Sannicola alla "commissione locale per il paesaggio" già istituita tra i comuni di Tuglie e Collepasso. Costituzione di associazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, del d.lgs.267/2000.
- deliberazione di c.c. n. 4 del 10/03/2016 del Comune di **Neviano (LE)** avente ad oggetto: adesione dei comuni di Neviano e Sannicola alla commissione locale per il paesaggio già istituita tra i comuni di Tuglie e Collepasso. costituzione di associazione ai sensi ex art. 33 — comma 2 del d.lvo 267/2000;
- deliberazione di c.c. n. 3 del 18/04/2016 del Comune di **Sannicola (LE)** avente ad oggetto: convenzione tra i comuni di Sannicola, Tuglie, Collepasso e Neviano per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio;

- deliberazione di c.c. n.9 del 27/05/2016 del Comune di **Tuglie (LE)** avente ad oggetto: Adesione dei Comuni di Neviano e Sannicola alla "Commissione locale per il paesaggio" già istituita tra i Comuni di Tuglie e Collepasso. Costituzione di associazione ai sensi ex art. 33 — comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

PRESO ATTO CHE:

- con DGR n. 495 del 18/03/2014 la Giunta Regionale ha attribuito all'unione dei comuni costituita dal Comune di Sant'Agata di Puglia, Candela, Deliceto e Rocchetta sant'Antonio, la delega all'esercizio delle funzioni paesaggistiche,

SI RAPPRESENTA CHE:

il Comune di **Sant'Agata di Puglia (FG)** ha trasmesso, con nota acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio il 20/06/2016 con prot. n. 5999, la seguente documentazione:

- deliberazione di C.C. n. 6 del 17/03/2016 del Comune di **Sant'Agata di Puglia (FG)** avente ad oggetto "(Norme per la pianificazione paesaggistica L.R. 20/2009: **Recesso** della convenzione per la gestione in forma associata della Commissione Locale paesaggistica costituita tra i comuni di Candela - Rocchetta S. Antonio - Sant'Agata di Puglia e Deliceto, la quale delibera "*di dare atto al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell'art. 146 comma 6 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 7 della L.r. 20/2006, per gli interventi ricadenti nei comuni della Provincia di Foggia non aventi delega diretta è attribuita alla Provincia di Foggia in forza della Delibera GR 2766 del 14/12/2010*".

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta di attribuire all'unione dei comune di Sannicola, Neviano, Tuglie e Collepasso la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

DI ATTRIBUIRE, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, all'unione dei comune di **Sannicola, Neviano, Tuglie e Collepasso** la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI PRENDERE ATTO del recesso del comune di **Sant'Agata di Puglia (FG)** dall'unione dei comuni costituita dai comuni di Candela, Rocchetta S. Antonio e Deliceto;

DI DARE MANDATO ALLA SEZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento ai Comuni e alle province interessate nonché ai competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano